CAMERA DEI DEPUTATI N. **2071-A**

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1997

(Relatore: **DI STASI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima

Presentato il 1° agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge è il primo provvedimento licenziato dalla Commissione Agricoltura in materia di pesca dopo la recente revisione del riparto delle competenze tra le Commissioni.

Esso interviene sull'impianto sanzionatorio relativo alla pesca marittima dettato dalla legge 14 luglio 1965, n. 963. Da tempo viene avvertita l'esigenza di un intervento legislativo finalizzato a rendere più rigorosa ed efficace la repressione di attività svolte a danno delle risorse ittiche e degli stessi pescatori che operano nel pieno rispetto delle regole. È opportuno ricordare, in proposito, che la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha sostenuto che « l'esigenza di salvaguardia della fauna marina ha indotto a spostare all'indietro la soglia della punibilità ed a porre sullo stesso piano sia la cattura dei pesci, sia la condotta preparatoria alla pesca vera e propria ».

In piena sintonia con lo spirito di tale sentenza, l'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 15 della legge n. 963 del 1965, introducendo limitazioni ulteriori rispetto a quelle già previste.

Il disegno di legge mira inoltre ad armonizzare la normativa italiana con quella comunitaria: in particolare, gli articoli 2 e 4 disciplinano le modalità della vigilanza in mare tenendo conto del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, prevedendo che ogni Stato membro eserciti, nel proprio territorio, tramite un apposito servizio di ispezione, il controllo sull'esercizio della pesca e delle attività connesse.

L'articolo 2 ribadisce il potere di coordinamento della vigilanza sulla pesca in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, facendo salvi i compiti espletati dalle navi da guerra al di là del limite esterno del mare territoriale.

L'articolo 3 individua i soggetti incaricati della vigilanza, mentre l'articolo 4 riconosce alle sole regioni e province la possibilità di nominare agenti giurati, sopprimendo, rispetto alla disciplina vigente (articolo 22 della legge n. 963 del 1965), la locuzione « chiunque vi abbia interesse » che, oltre a risultare eccessivamente generica e suscettibile di interpretazioni non univoche, confligge con il citato regolamento comunitario n. 2847 del 1993, che prevede l'espletamento del controllo sulla pesca solo da parte di un idoneo servizio d'ispezione appartenente allo Stato.

L'articolo 5 introduce, rispetto all'articolo 24 della legge n. 963 del 1965, la cumulabilità dell'arresto e dell'ammenda, che al momento sono fra loro alternative.

L'articolo 6 introduce un'ulteriore pena accessoria, stabilendo che la condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla legge n. 963 del 1965 comporti anche, in caso di recidiva, la chiusura dell' esercizio commerciale per un periodo da cinque a quindici giorni, che può essere aumentato fino ad un mese in caso di recidiva reiterata.

L'articolo 7 introduce alcune sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella sospensione della validità della licenza di pesca, nella chiusura dell'esercizio commerciale e nel ritiro definitivo dell'autorizzazione all'uso della rete da posta de-

rivante nell'ipotesi di ripetuta violazione accertata per almeno tre volte.

L'articolo 8, infine, interviene sulla normativa vigente in materia di imbarco di non pescatori sulle navi da pesca, per fini turistico-ricreativi. Allo scopo di incentivare l'attività di pesca-turismo, si propone, con l'articolo in esame, la delegificazione dell'attuale normativa, affidata ad un regolamento emanato dal Ministro delle risorse agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Il provvedimento si caratterizza pertanto, nel suo complesso, fatta eccezione per quest'ultimo articolo, per una serie di divieti e sanzioni. Non v'è dubbio che la finalità delle norme proposte è quella di tutelare con maggior rigore le risorse ittiche e l'ecosistema marino.

I pescatori, i quali nella stragrande maggioranza operano nel pieno rispetto delle leggi, sono i primi ad essere interessati al concreto raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle norme proposte.

Alle norme sanzionatorie dovrà comunque seguire una legge di riordino generale dell'economia ittica e di tutela del mare, la cui necessità è stata da più parti ribadita nel corso del dibattito in Commissione.

Rispetto al testo governativo, sono state apportate quattro modifiche. La prima concerne l'alinea del nuovo testo del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 963 del 1965 (articolo 1 del provvedimento), in cui si è specificato il riferimento alla pesca professionale e sportiva; la seconda modifica riguarda la lettera *c)* della medesima norma, in materia di divieto di pesca del novellame e delle specie delle quali sia vietata la cattura in qualsiasi stadio di crescita; con la terza modifica si attribuisce anche al personale del Corpo forestale dello Stato l'incarico della vigilanza (articolo 3); con la quarta modifica si recepisce l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Lavoro.

Complessivamente, il testo, che non comporta oneri, introduce, nel pieno rispetto delle competenze regionali in materia, delle modifiche ordinamentali rese necessarie anche dall'evoluzione della normativa comunitaria, rispondendo a quei requisiti di tecnica legislativa richiamati nella recente circolare del presidente della Camera sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni.

Giovanni Di Stasi, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene opportuno, all'articolo 1, capoverso 1, lettera *b), sostituire le parole:* « non espressamente permessi » con le parole: « non conformi a norme regolamentari ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« ART. 15. – *(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca). — 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:	« ART. 15. – *(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca). — 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca **professionale e sportiva,** è fatto divieto di:
a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dalla competente autorità amministrativa, e detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie o organismi viventi, da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dalla predetta autorità amministrativa, nonché navigare in fasce orarie vietate dai regolamenti e decreti, salvo apposita autorizzazione dell'autorità marittima;	a) *identica;*
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti, o tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti ovvero non corrispondenti a norme regolamentari, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;	*b)* pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o **non conformi a norme regolamentari,** o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti, o tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti ovvero non corrispondenti a norme regolamentari, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi il novellame di qualsiasi specie vivente marina oppure la specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;	*c)* **pescare, detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita; pescare il novellame di qualsiasi specie marina se non espressamente autorizzati;**

	detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi, al di fuori dai periodi di pesca consentiti dalla legge, il novellame di qualsiasi specie vivente marina allo stato fresco a fini di consumo umano;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, delle energie elettriche o di sostanze tossiche atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci e altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;	d) *identica;*
e) sottrarre o asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre o asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e impianti di acquacoltura, maricoltura e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;	e) *identica;*
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.	f) *identica;*
2. I divieti di cui al comma 1 non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate ».	2. *Identico* ».
ART. 2.	ART. 2.
1. L'articolo 20 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« ART. 20. – *(Organi di polizia). 1* — Il Ministero delle risorse agricole, alimentari	

e forestali coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca, ivi compresi gli agenti giurati di vigilanza.

2. Restano ferme le attribuzioni e le competenze conferite dalla legislazione vigente alle navi da guerra nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale ».

ART. 3.

1. L'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. – *(Persone incaricate della vigilanza). — 1.* Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, al personale civile dell'Amministrazione centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al personale civile che presta servizio presso le capitanerie di porto, alle guardie di finanza, ai carabinieri, al personale della Polizia di Stato, agli agenti giurati di cui all'articolo 22.

2. Alle persone di cui al comma 1 è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Ai fini di cui al comma 2, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è altresì riconosciuta ai comandanti delle navi da guerra della Marina militare impiegate in operazioni di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali, e quella di agente di polizia giudiziaria al personale militare imbarcato sulle medesime unità che intervenga a seguito delle disposizioni impartite dal comandante della nave ».

ART. 3.

1. *Identico:*

« ART. 21. – *(Persone incaricate della vigilanza). — 1.* Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, al personale civile dell'Amministrazione centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al personale civile che presta servizio presso le capitanerie di porto, alle guardie di finanza, ai carabinieri, al personale della Polizia di Stato, agli agenti giurati di cui all'articolo 22 **e al personale del Corpo forestale dello Stato.**

2. *Identico.*

3. *Identico* ».

ART. 4.

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. – *(Nomina di agenti giurati per la vigilanza). — 1.* Le amministrazioni regionali e provinciali possono nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio.

2. Gli agenti di cui al comma 1 devono frequentare un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Gli agenti di cui al comma 1 svolgono la loro attività di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale.

4. Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – *(Pene per le contravvenzioni). — 1.* Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *d)* e lettera *f)*, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

ART. 5.

Identico.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni ».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

« *1.* La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave e del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in eguale misura a entrambi;

e) in caso di recidiva, la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, aumentabile fino a un mese in caso di recidiva reiterata ».

Art. 6.

Identico.

ART. 7.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *(Sanzioni amministrative accessorie). 1.* Alle violazioni dell'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di violazione ripetuta. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Qualora la successiva violazione sia commessa mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

e) in caso di violazione ripetuta, la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, a cura della competente autorità amministrativa;

f) in caso di prima violazione accertata dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, la sospensione della validità della licenza da pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, la sospensione della validità della licenza da pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza violazione la can-

ART. 7.

Identico.

cellazione definitiva sulla licenza da pesca dell'autorizzazione all'uso delle reti da posta derivante ».

ART. 8.

1. L'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 27-*bis*. – *(Iniziativa di pescaturismo)*. — *1*. Sul1e navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ».

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.